



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19/12/2014

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 7

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta dell'11 dicembre 2014, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Vice Presidente
Avv. Andrea Vecchio Verderame	componente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 26/11/2014, prot. n.8, presentato dallo Spartaco Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Aldo Baglioni, assistito e difeso dall'Avv. Federico Guerra, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio nella riunione del 19 novembre 2014, comunicato C2/07/GST, notificata in data 20/11/2014, nei confronti del giocatore della stessa ASD sig. Francesco Salvatori, in relazione alla gara del 16/11/2014, Saraceni 7 Civitavecchia ASD v Spartaco Rugby ASD.

FATTO

Con reclamo in data 25/11/2014, pervenuto in data 26/11/2014, prot. n.8, la Spartaco Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Aldo Baglioni, assistito e difeso dall'Avv. Federico Guerra, ha impugnato la decisione assunta nei confronti del proprio giocatore sig. Francesco Salvatori dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio nella riunione del 19 novembre 2014, comunicato C2/07/GST.

La decisione impugnata aveva sanzionato il sig. Salvatori in relazione alla gara del 16/11/2014, Saraceni 7 Civitavecchia ASD v Spartaco Rugby ASD, con la squalifica di dodici mesi, dal 17/11/2014 al 16/11/2015 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. a), (capitano non collaborativo), e dell'art. 27/1, lett. d), (minacce all'arbitro), del Reg.to di Giustizia. Nel reclamo proposto, la Spartaco Rugby ASD espone, tra l'altro, che il sig. Salvatori *“ha riportato in tutta la sua carriera esclusivamente 3 cartellini gialli”*, che *“il*

capitano di Spartaco Rugby come da sua prerogativa (rectius come gli impone il suo ruolo), ha richiesto spiegazioni all'arbitro, il quale, invece di fornire una puntuale risposta al capitano, si è risolto ad espellerlo", e che "il sig. Enrico Giuliani (nda l'arbitro) è rimasto per tutto il terzo tempo presso la clubhouse adiacente al terreno di gioco del Civitavecchia a mangiare e bere con atleti e dirigenti di Spartaco Rugby e Civitavecchia. In un clima di tensione – è evidente –ciò non sarebbe stato possibile."

Nello stesso reclamo, in particolare, viene dedotto che "nel referto non è circostanziato alcunché, né ai fini dell'incolpazione per minaccia né ai fini dell'ascrizione dell'illecito di mancata collaborazione al capitano; a tal proposito, è evidente che una sanzione di 12 mesi necessiterebbe di essere quantomeno dettagliatamente circostanziata! Il referto arbitrale, sul quale si fonda il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, e, a cascata la decisione reclamata, non risultano, per converso, minimamente contestualizzati; in particolare, ivi non vengono minimamente menzionate le circostanze (mentre le tempistiche sono errate) delle eventuali violazioni ascritte al capitano di Spartaco Rugby. (. . .) Dal referto non è dato sapere quale sia stato l'oggetto della minaccia, né la gravità della stessa. Tale carenza impedisce di potere parlare di minaccia, prima ancora che da un punto di vista legale, da un punto di vista ontologico. Come noto, la minaccia viene sanzionata in quanto lede la libertà psichica della persona offesa. In questo caso non vi è stata alcuna lesione del bene giuridico tutelato (libertà psichica), in quanto, anche volendoci basare sul referto de quo, non risulta che sia stato minacciato alcunché."

La stessa reclamante prosegue rilevando "l'assenza di recidiva" per il sig. Salvatori, e conclude chiedendo a questa Corte:

*"- in via preliminare, data la presenza di evidenti e gravi motivi, sospendere, ex art. 44, comma 7 dello Statuto FIR, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della decisione impugnata;
- in via principale, per le ragioni in narrativa, riformare integralmente la pronuncia reclamata e concedere la piena assoluzione del tesserato della società istante sig. Salvatori Francesco in relazione a tutti gli addebiti contenuti nella precedente pronuncia;*

- in mero subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte Sportiva d'Appello ravvisasse delle ipotesi di condotte disciplinarmente rilevanti, derubricare il fatto a proteste ex art. 27, comma 1, lett. b), Reg. Giust. FIR, contenendo la sanzione al minimo edittale;

- in via ulteriormente subordinata, anche in applicazione delle circostanze attenuanti e della mancanza di recidiva, (il sig. Salvatori Francesco è incensurato), contenere la sanzione al minimo edittale;

- in via istruttoria, si chiede, ai sensi dell'art. 61, comma 6, Reg. Giust. FIR, l'audizione del capitano di Spartaco Rugby Sig. Salvatori Francesco (. . .), il quale sarà senz'altro presente alla camera di consiglio;

- sempre in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti testimoni (. . .)."

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 27/11/2014, comunicata in pari data, respingeva la richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ammetteva un teste, il sig. Alessio Vallerga, sui capitoli indicati nella medesima ordinanza, fissava la camera di consiglio per il 2 dicembre 2014, convocava il sig. Francesco Salvatori per predetta camera di consiglio, e disponeva altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, Reg.to di Giustizia, l'audizione dell'arbitro sig. Enrico Giuliani per la stessa camera di consiglio.

Successivamente, a causa di un evento organizzato presso lo Stadio Olimpico che rendeva indisponibile la sede FIR per la data del 2 dicembre 2014, con ordinanza in data 1 dicembre 2014, la camera di consiglio era differita al giorno 11 dicembre 2014.

Sia il sig. Giuliani che il sig. Vallerga comunicavano la propria impossibilità a presentarsi alla predetta camera di consiglio, ma si dichiaravano entrambi disponibili a essere sentiti in via telefonica.

Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2014, comparivano il sig. Francesco Salvatori e l'Avv. Federico Guerra. L'Avv. Guerra si riportava al proprio reclamo di cui chiedeva l'accoglimento e reiterava la richiesta di sentire il teste sig. Alessio Vallerga, anche in via

telefonica. Era poi ascoltato il Sig. Francesco Salvatori sui fatti oggetto del presente procedimento, il quale riferiva che verso la fine della fine della partita, intorno al 70° minuto, dopo che si era verificato un placcaggio al collo non sanzionato dall'arbitro, si era diretto verso quest'ultimo protestando vigorosamente per il mancato intervento e dicendo: "cosa stai facendo? che cosa stai arbitrando?". Lo stesso ha poi risposto a una domanda posta da Collegio precisando che: "nel protestare anche gesticolando non posso escludere di avere anche solo toccato l'arbitro, ma escludo nel modo più certo di averlo spinto".

Alle luce delle precisazioni rese dall'arbitro sig. Enrico Giuliani al Collegio, prima della camera di consiglio, la Corte ha ritenuto di non sentire il teste sig. Alessio Vallergera.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che l'arbitro sig. Enrico Giuliani ha scritto nel proprio referto che il sig. Francesco Salvatori lo aveva minacciato e spinto in occasione della gara del 16/11/2014, Saraceni 7 Civitavecchia ASD v Spartaco Rugby ASD.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che riguardo all'espulsione del sig. Salvatori il sig. Enrico Giuliani nel proprio referto ha testualmente scritto: *"Contestazioni ripetute fin dai primi minuti del 1 tempo, con un comportamento antisportivo e minaccioso (in pratica un comportamento calcistico che è al di fuori dalle regole collaborative tra arbitro e capitano) Nell'ultima sua contestazione il sig. Salvatori si permetteva una libertà in più quella di spingermi un ulteriore comportamento antisportivo grave che non ho potuto tollerare (non mi ha recato alcun danno fisico se non quello morale e d'immagine al nostro ambiente)."* In altra parte dello stesso referto, il sig. Giuliani precisava che: *"Al 3 minuto del 2 tempo esce dal campo il sig.*

Salvatori Francesco con maglia n.10 tess. FIR 317 649 dopo l'ennesima contestazione da lui riportata per un mancato rilevamento di un placcaggio alto, mi contestava in maniera minacciosa il fatto con comportamento antisportivo e così facendo veniva meno alla sua collaborazione di capitano. Nella sua ultima contestazione il sig. Silvetri (rectius Salvatori) mi spingeva, spintonava come dare un significato io comando e tu non capisci, un altro gesto calcistico che non deve essere tollerato. Il danno d'immagine e morale per mio avviso è stato grave forse anche più di un danno fisico (non ho avuto danni fisici alcuni). Spero di essere stato il più chiaro possibile in modo da semplificare il suo lavoro. Nello svolgimento della gara le squadre si sono azzuffate più di una volta, e in special modo in una dove sono intervenuto per separare le parti visto che ero diventato anche bersaglio. Comunque non sono mancate le attenzioni dei rappresentanti della squadra Spartaco Rugby che in qualche maniera sono intervenute per farmi cambiare versione chiedendomi anche cosa avrei scritto sul referto in special modo uno di loro alla fine della gara si è identificato come avvocato e che se io avrei scritto ciò che ho refertato avrebbe fatto ricorso! Ancora una volta, un atteggiamento calcistico e tentativo di persuasione per farmi cambiare versione dell'accaduto!".

Alla luce delle contestazioni formulate nel reclamo *de quo* e della genericità delle azioni attribuite al sig. Salvatori, per un più completo accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 40, comma 4, il Collegio ha ritenuto di sentire telefonicamente lo stesso arbitro sig. Giuliani, il quale forniva le seguenti precisazioni sull'episodio oggetto del reclamo: *"lo sguardo del sig. Salvatori era minaccioso, ma non ci sono mai state minacce verbali da parte dello stesso, il quale, però, ha protestato per tutta la partita in modo sostenuto, non comportandosi da capitano. In occasione dell'espulsione mi ha detto: "Non hai visto quel placcaggio? Che ci stai a fare?"; mentre proferiva queste frasi, si è avvicinato e mi ha posato le mani sul petto, ma non mi ha spinto, né mi ha spostato in alcun modo, anche perché la mia corporatura robusta non l'avrebbe consentito. Dopo la partita mi sono trattenuto nel terzo tempo con entrambe le squadre."*

Nel merito, il Giudice Sportivo, rileva che dai fatti esposti nel referto e dalle precisazioni fornite dal sig. Enrico Giuliani risulta sostanzialmente confermata la versione contenuta nel reclamo riguardo i fatti ascritti al sig. Salvatori.

Da quanto riferito verbalmente dall'arbitro, infatti, risulta che il sig. Salvatori ha reiteratamente protestato durante la partita, ma non ha mai minacciato con parole o con gesti l'arbitro, il quale avrebbe colto le minacce dallo sguardo del sig. Salvatori; tuttavia, trattandosi di una circostanza non valutabile in modo oggettivo, risulta evidentemente un fatto non atto a realizzare la fattispecie delle "minacce" ascritta al sig. Salvatori, come non può essere parimenti riconosciuta nel caso di specie la sussistenza della violazione della norma relativa al "capitano non collaborativo", che si sarebbe concretizzata solo nella reiterata protesta posta in atto dal sig. Salvatori, e, quindi, assorbita dalla predetta fattispecie di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che prevede la squalifica massima fino a due settimane.

Occorre considerare, inoltre, il fatto che, se risulta confermato dalle dichiarazioni del Sig. Giuliani che il sig. Salvatori non lo ha spinto in occasione delle ultime proteste, quest'ultimo, in ogni caso, come ammesso dallo stesso Salvatori nella camera di consiglio, ha posato le sue mani sul petto dell'arbitro, circostanza che deve essere considerata come un gesto palesemente irrispettoso e, conseguentemente, sanzionabile, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che prevede la squalifica massima fino a dodici settimane.

Considerata l'assenza di precedenti disciplinari a carico del sig. Salvatori, la Corte ritiene di riconoscere nel caso di specie le attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, Reg.to di Giustizia.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 27/1, lett. b) e lett. c), 11, 14, Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo, così come proposto;

- riduce la squalifica a otto settimane, dal 17/11/2014 all'11/1/2015 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. b), (proteste), reiterate, e 27/1, lett. c), (comportamento irrispettoso), del Reg.to di Giustizia, comminata al sig. Francesco Salvatori, giocatore della Spartaco Rugby ASD;

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 19 dicembre 2014

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

